



S.S. AUDACE CERIGNOLA S.R.L.

Sede legale in Cerignola (FG), Via Basilicata n. 4 – C.A.P. 71042

Codice fiscale e partita IVA 03975380712 – R.E.A. FG – 304199 – Matricola F.I.G.C. 720350

Campionato di Serie C – Lega Italiana Calcio Professionistico

REGOLAMENTO D'USO

STADIO COMUNALE «DOMENICO MONTERISI»

*Adottato in conformità alla determinazione dirigenziale della Città di Cerignola
di concessione in uso esclusivo dell'impianto*

Edizione agosto 2026

*Approvato con determinazione dell'Amministratore Unico
in data 19.8.2026*

INDICE

TITOLO I – Disposizioni generali e accesso allo Stadio (artt. 1-5).....	3
TITOLO II – Divieti (artt. 6-8).....	5
TITOLO III – Avvertenze, disposizioni di legge e interdizione (artt. 9-11).....	7
TITOLO IV – Video-sorveglianza e disposizioni finali (artt. 12-15)	9

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI E ACCESSO ALLO STADIO

Art. 1 – Oggetto e fonti

1. Il presente Regolamento disciplina l'accesso e la permanenza del pubblico nello Stadio Comunale «Domenico Monterisi», sito in Cerignola (FG), Via Napoli snc, di proprietà del Comune di Cerignola e concesso in uso esclusivo alla S.S. Audace Cerignola S.r.l. con determinazione dirigenziale della Città di Cerignola, in occasione delle manifestazioni calcistiche e degli altri eventi organizzati dalla Società.
2. Il Regolamento è adottato in coerenza con i regolamenti e le normative emanati dalla FIFA, dalla UEFA, dalla F.I.G.C., dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, dal Comune di Cerignola e dalle Autorità di pubblica sicurezza, nonché con la legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni.
3. Il presente Regolamento è integrato dal Codice di Comportamento e di Gradimento del Tifoso, adottato dalla Società ai sensi dell'art. 27 del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C., al quale si rinvia per l'individuazione delle condotte rilevanti e per la disciplina delle relative misure.
4. Il presente Regolamento e il Codice richiamato al comma 3 costituiscono parte integrante e vincolante delle condizioni di vendita dei titoli di accesso e di abbonamento di volta in volta applicabili.

Art. 2 – Accettazione

1. L'acquisizione di qualsiasi titolo di accesso, nonché l'accesso e la permanenza nello Stadio in occasione della gara, comportano l'integrale accettazione del presente Regolamento e del Codice di Comportamento e di Gradimento del Tifoso.
2. L'inosservanza del presente Regolamento comporta la risoluzione del contratto di prestazione, con conseguente allontanamento dall'impianto del contravventore, l'applicazione delle misure previste dal Codice di Comportamento e di Gradimento del Tifoso e l'applicazione, da parte delle Autorità di pubblica sicurezza, delle disposizioni e delle sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compreso, ove ne ricorrano i presupposti, il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive.

Art. 3 – Titolo di accesso

1. L'accesso e la permanenza nello Stadio sono consentiti soltanto ai possessori di idoneo titolo di accesso, rilasciato esclusivamente da soggetti espressamente autorizzati dalla Società.
2. Il titolo di accesso è personale e non può essere ceduto a terzi, salvo i casi e le modalità previsti dalla Società e dalla normativa vigente. Esso deve essere conservato per l'intera durata dell'evento ed esibito in qualsiasi momento a richiesta del personale preposto.

3. Per l'accesso all'impianto è richiesto il possesso di un documento di identità in corso di validità ovvero, per i minori di anni quindici, di un documento di autocertificazione conforme alla normativa, da esibire a richiesta del personale preposto al fine di verificare la corrispondenza tra il titolare del titolo e il suo possessore.

4. L'accesso non è in alcun modo consentito ai destinatari di provvedimenti che inibiscano l'accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, né ai destinatari di una misura di sospensione o di revoca del gradimento adottata dalla Società.

Art. 4 – Ingresso, settori e controlli

1. L'ingresso allo Stadio avviene attraverso gli appositi varchi ed è subordinato alla verifica della regolarità del titolo di accesso, anche mediante apposite apparecchiature.

2. Lo spettatore ha il diritto e il dovere di occupare esclusivamente il posto indicato sul proprio titolo di accesso e non può spostarsi in settore diverso da quello indicato, salvi i casi espressamente autorizzati dalla Società o dall'Autorità di pubblica sicurezza.

3. I settori, i posti e i percorsi di accesso sono chiaramente indicati all'interno dell'impianto. Ciascun settore è provvisto di ingresso autonomo e l'accesso avviene unicamente attraverso di esso.

4. Le Autorità di pubblica sicurezza, unitamente al personale steward presente all'ingresso e all'interno dello Stadio, possono effettuare controlli sia personali sia all'interno di borse e contenitori al seguito dello spettatore, al fine di impedire l'introduzione di oggetti o sostanze illecite, proibite o suscettibili di indurre o provocare atti di violenza.

5. Il numero e la dislocazione del personale steward sono determinati in sede di Gruppo Operativo per la Sicurezza. La Società assicura il presidio delle aree individuate come maggiormente esposte.

Art. 5 – Annullamento e spostamento della gara

1. La data e l'ora dell'evento possono essere modificate per disposizione delle Autorità di pubblica sicurezza o delle Autorità sportive, senza che ciò determini alcuna responsabilità a carico della Società.

2. In caso di spostamento o annullamento della gara, l'eventuale rimborso avviene secondo le disposizioni in materia e con le modalità comunicate dalla Società. Il rimborso o la sostituzione del titolo di accesso hanno luogo previa presentazione del titolo medesimo.

CAPO II

DIVIETI

Art. 6 – Oggetti e sostanze vietati

1. È fatto divieto di introdurre o detenere nello Stadio ogni oggetto che possa essere usato come arma o risultare pericoloso per l'incolumità e la sicurezza pubblica. Sono da considerarsi tali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: veleni e sostanze nocive; materiale infiammabile; sostanze stupefacenti; coltelli e oggetti da punta o da taglio; materiale pirotecnico di qualsiasi genere, ivi compresi fumogeni, petardi, razzi e bengala; trombe a gas; armi; luci laser; bottiglie e recipienti di vetro; lattine; caschi da motociclista.
2. È vietata la vendita di bevande in contenitori di vetro, plastica e lattine. È consentita la commercializzazione di bevande, con esclusione di quelle alcoliche, soltanto previa mescolta in bicchieri di plastica leggera o di carta. È altresì vietato introdurre nello Stadio bevande in contenitori di vetro, plastica o lattina.
3. È vietata l'introduzione o l'utilizzo di attrezzature professionali idonee a registrare o trasmettere, in formato digitale o su qualsiasi altro supporto, materiale audio, video o audio-video, informazioni o dati inerenti all'evento. I diritti di riproduzione spettano in ogni caso alla Società ai sensi di legge.

Art. 7 – Striscioni, materiale coreografico e mezzi di diffusione sonora

1. È vietato introdurre nello Stadio striscioni e qualsiasi altro materiale a essi assimilabile, compreso quello destinato alle coreografie, se non espressamente autorizzato, e comunque in violazione delle modalità di introduzione ed esposizione indicate nel provvedimento di autorizzazione.
2. Sono parimenti vietati i tamburi e gli altri mezzi di diffusione sonora, quali megafoni e strumenti analoghi, se non espressamente autorizzati.
3. L'autorizzazione all'introduzione e all'esposizione di striscioni coreografici o recanti scritte a sostegno della squadra per la gara in programma è rilasciata su istanza presentata alla Società organizzatrice dell'incontro, previa determinazione del Gruppo Operativo per la Sicurezza, alla quale la Società si conforma.
4. Il materiale autorizzato è identificato e il relativo elenco è conservato agli atti della gara.
5. È vietato introdurre o esporre cartelli, stendardi, banderuole, documenti, disegni, materiale stampato e striscioni recanti propaganda a dottrine politiche, ideologiche o religiose, ovvero dichiarazioni o principi che incitino all'odio razziale, etnico o religioso, o che possano ostacolare il regolare svolgimento della gara. È altresì vietato esporre materiale che, per dimensioni, ostacoli la visibilità degli altri spettatori tanto da costringerli ad assumere la posizione eretta.

Art. 8 – Condotte vietate all'interno dell'impianto

- 1.** È vietato arrampicarsi e scavalcare recinzioni, separatori e strutture dello Stadio.
- 2.** È vietato sostare in piedi sui posti a sedere, nonché sostare in prossimità di passaggi, vie di accesso e di uscita, ingressi, scale e ogni altra via di fuga.
- 3.** È vietato il lancio di oggetti di qualsiasi natura verso il terreno di gioco, verso altri settori o verso persone.
- 4.** È vietata ogni condotta che integri una fattispecie penalmente rilevante, con particolare riguardo a quelle di cui all'art. 6, comma 1, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, tra le quali il travisamento, l'ostentazione di emblemi o simboli di associazioni che diffondano la discriminazione o la violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, l'incitazione alla violenza in occasione di manifestazioni sportive e il lancio di materiale pericoloso.
- 5.** È vietato l'accesso indebito al recinto di gioco, al tunnel di accesso agli spogliatoi e alle altre aree riservate, nonché l'invasione del terreno di gioco, anche se connotata da causa festosa.

CAPO III

AVVERTENZE, DISPOSIZIONI DI LEGGE E INTERDIZIONE

Art. 9 – Avvertenze e disposizioni di legge

1. Tra i comportamenti puniti con sanzioni amministrative e penali, quali il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, l'arresto e la reclusione, sono richiamati i fatti indicati dall'art. 6, comma 1, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, e in particolare:

- a) ostentare simboli o emblemi di gruppi o associazioni che diffondono la discriminazione o la violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- b) effettuare cori volgari o razzisti ed esporre striscioni o scritte volgari o razziste;
- c) lanciare oggetti;
- d) incitare alla violenza nel corso di competizioni agonistiche.

2. Prima dell'inizio di ciascuna gara la Società avverte il pubblico delle sanzioni previste a proprio carico in conseguenza di fatti violenti e di comportamenti discriminatori posti in essere dai sostenitori, anche fuori dallo Stadio.

Art. 10 – Interdizione all'accesso, allontanamento e denuncia

1. L'Autorità di pubblica sicurezza può limitare o interdire l'ingresso o la permanenza nello Stadio, anche in occasione di eventi successivi, a chiunque non rispetti le norme generali di comportamento e i divieti previsti dal presente Regolamento e, in particolare:

- e) a chiunque disponga di titolo di accesso non emesso da soggetti autorizzati o emesso in violazione delle procedure di separazione delle tifoserie;
- f) a chiunque rifiuti di sottoporsi ai controlli;
- g) a chiunque compia atti di violenza o di pericolo, ovvero introduca oggetti, striscioni o altro materiale vietato o in violazione delle norme del presente Regolamento.

2. Chiunque sia sorpreso a danneggiare o deturpare lo Stadio o i beni della Società, ovvero a commettere atti criminosi nello Stadio, nell'area circostante o nei percorsi di avvicinamento e di allontanamento in occasione di un evento, può essere denunciato all'Autorità e può essere destinatario dei provvedimenti interdittivi previsti dalla legge.

3. Resta ferma, in ogni caso, l'applicazione delle misure previste dal Codice di Comportamento e di Gradimento del Tifoso, che opera in via autonoma rispetto ai provvedimenti dell'Autorità.

Art. 11 – Segnalazione e verbalizzazione

1. Il personale steward, il Delegato gestione evento, il Vice delegato gestione evento e il Responsabile stewards redigono verbale di segnalazione di ogni condotta rilevata in violazione

del presente Regolamento, con indicazione dell'orario, del settore, della descrizione del fatto e della misura immediatamente adottata.

2. I verbali di segnalazione sono annotati nel Registro del giorno-gara previsto dal Modello di organizzazione, gestione e controllo della Società e sono trasmessi al Responsabile del gradimento entro il giorno successivo alla gara.

CAPO IV

VIDEO-SORVEGLIANZA E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12 – Video-sorveglianza

1. Lo Stadio è interamente controllato da un sistema di ripresa e registrazione audio-video, posizionato sia all'interno sia all'esterno dell'impianto.
2. La registrazione è effettuata dal momento dell'apertura dello Stadio fino alla sua chiusura al pubblico, nonché in occasione dell'accesso di persone ammesse all'interno per la preparazione di coreografie.
3. I dati e i supporti di registrazione sono conservati presso lo Stadio, con l'adozione delle misure di sicurezza stabilite dalla legge. I dati non utilizzati sono cancellati decorsi sette giorni.
4. Le sequenze relative a fatti che possano rilevare ai fini dell'ordinamento sportivo o dell'applicazione del Codice di Comportamento e di Gradimento del Tifoso sono estratte e conservate a cura del Responsabile del gradimento entro ventiquattro ore dal fatto, anche in assenza di richiesta delle Autorità, mediante apposito verbale che ne attesta la data, l'ora e il contenuto. L'estrazione è in ogni caso eseguita prima della scadenza del termine di cui al comma 3.
5. I dati possono essere visionati per scopi di giustizia sportiva dal delegato della Lega Italiana Calcio Professionistico e dai collaboratori della Procura federale e possono essere consegnati, su richiesta, alle Autorità di pubblica sicurezza e all'Autorità giudiziaria.
6. Il trattamento dei dati personali e delle registrazioni è effettuato dalla Società, quale titolare del trattamento, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e delle disposizioni applicabili alla video-sorveglianza degli impianti sportivi. L'informativa è pubblicata sul sito istituzionale della Società.

Art. 13 – Pubblicità

1. Del presente Regolamento è data pubblicità mediante affissione per estratto all'interno dello Stadio, pubblicazione sul sito istituzionale della Società, trasmissione ai club di tifoseria convenzionati e diffusione attraverso i canali di comunicazione elettronica della Società.

Art. 14 – Modifiche

1. Il presente Regolamento è soggetto alle variazioni conseguenti alla pubblicazione di nuove leggi, decreti o regolamenti, anche emanati dalla F.I.G.C. o dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, nonché alle determinazioni delle Autorità di pubblica sicurezza e della Città di Cerignola.
2. Ogni modifica è adottata con determinazione dell'Amministratore Unico, reca l'indicazione dell'edizione e della data ed è comunicata all'Organismo di Vigilanza.

Art. 15 – Entrata in vigore

- 1.** Il presente Regolamento entra in vigore dalla data della determinazione di approvazione dell'Amministratore Unico e sostituisce la precedente edizione.
- 2.** Per quanto non previsto si rinvia al Codice di Comportamento e di Gradimento del Tifoso, alle condizioni di vendita applicabili e alla normativa vigente.



Stagione Sportiva 2026/2027

S.S. AUDACE CERIGNOLA S.R.L.

Cerignola, 19/8/2026